

Capitolo XXI

DELL' INDUSTRIA E DEL COMMERCIO NELL' AREA DELLA SALUTE

Art. 358. Essendo la salute responsabilità di tutti, le ditte, gli organismi e i loro titolari e lavoratori, poiché agiscono nell' area della Salute, diventano Agenti nell' area della Salute e sono obbligati a privilegiare gli interessi dei cittadini su quelli privati (Responsabilità sociale). Occorre prevedere l'effetto cascata delle responsabilità nell' area della Salute. La produzione, la commercializzazione e l' intermediazione medico-sanitarie devono essere responsabili, legali ed etiche.

Art. 359. Lo sviluppo e la crescita dell' industria e del commercio nell' area della Salute in Argentina devono essere promossi nel rispetto delle norme sanitarie, ecologiche e secondo l' inquadramento legale e amministrativo in vigore.

Art. 360. L' interazione fra l' area della Salute e l' area dell' Industria e del Commercio è un processo continuativo, indirizzato fondamentalmente al massimo potenziamento dei benefici sociali dalle stesse conseguiti. Ci può essere soltanto un obiettivo: il miglioramento della salute dei cittadini contestualmente al miglioramento dell' economia.

Art. 361. È vietato svolgere simultaneamente la Medicina assistenziale e attività legate a ditte di prodotti farmaceutici oppure in imprese produttrici o che provvedano a commercializzare attrezzature mediche, in qualità di titolare, socio, azionista o promotore.

Art. 362. All' interno della ditta, il membro dell' équipe sanitaria può agire da dipendente responsabile di un laboratorio per lo sviluppo di prodotti, da dirigente del Dipartimento scientifico, da responsabile della formazione del personale di promozione di prodotti e svolgere altre attività simili e compatibili con l' esercizio della professione a livello istituzionale o privato.

Art. 363. È consigliabile che l' acquisto di attrezzature mediche e di prodotti farmaceutici attraverso gare d'appalto oppure attraverso acquisto diretto sia valutato da un comitato formato da due o più persone estranee a interessi privati.

Art. 364. Le ditte produttrici o commercializzatrici di attrezzature ad uso medico sono obbligate a garantire:

- a) la qualità del prodotto offerto;
- b) il rispetto del termine concesso dalla garanzia;
- c) l' allenamento, se necessario, del personale addetto all' uso dei prodotti;
- d) nel termine previsto, la riparazione o la sostituzione di uno o più componenti danneggiati;
- e) l' installazione delle attrezzature secondo le norme in vigore sulla sicurezza sul lavoro.

Art. 365. Le ditte legate alla distribuzione di prodotti farmaceutici e/o di attrezzature mediche sono obbligate a rispettare le disposizioni legali in vigore in materia. È contrario all' Etica ogni atteggiamento capace di indurre ad inganno, errore o confusione e di velare gli effetti secondari dei prodotti farmaceutici o delle caratteristiche delle attrezzature mediche.

Art. 366. È grave mancanza etica da parte di ditte e/o di case farmaceutiche indurre all' uso di certe medicine o di attrezzature biotecnologiche mediche con promessa di doni e ricompense.

Art. 367. Gli intermediari commercializzatori di prodotti per la salute sono anche essi responsabili della qualità dei predetti prodotti e sono obbligati a garantirne l' arrivo all' assistito (consumatore) con la stessa qualità.

Art. 368. Nell' esercizio del potere di polizia, lo Stato è responsabile della protezione e della sorveglianza affinché la tutela della salute pubblica sia osservata.

Art. 369. I membri dell' équipe sanitaria sono obbligati, nel rispetto delle disposizioni legali in vigore, ad astenersi dal percepire privilegi o doni di qualunque natura, per la consulenza nell' acquisto di materiale ad uso medico oppure per prescrivere alcuni prodotti medici in particolare.

Art. 370. I membri dell' équipe sanitaria, i pubblici funzionari, le ditte, gli organismi e le persone coinvolte nell' industria e nel commercio nell' area della Salute sono obbligati ad evitare, a rifiutare e a denunciare ogni attività di corruzione sia nel settore pubblico che nel settore privato.

Art. 371. Di fronte agli attuali sviluppi della tecnologia per l' esecuzione di metodiche invasive (telechirurgia, robotica e altre) le ditte produttrici e addette alla

commercializzazione, così come le persone che vi lavorano, sono obbligate a garantire la sicurezza degli assistiti e dell' équipe sanitaria.

Art. 372. I risultati concernenti la qualità e la sicurezza del prodotto da utilizzare così come il training dei membri dell' équipe sanitaria non possono essere giustificati semplicemente per la cosiddetta "Curva dell' apprendimento" di fronte all' uso della nuova tecnologia per tecniche o per metodiche invasive.

Art. 373. Nell' attuale interazione fra i governi e le grandi ditte private dell' area sanitaria diventa necessario trovare i meccanismi affinché i governi non vengano a meno nel loro ruolo di protezione dei cittadini di fronte alla trasgressione o all' inosservanza, da parte delle ditte, delle norme etiche.

Art. 374. È etico e sarebbe utile da parte delle associazioni senza fini di lucro la loro collaborazione alla permanente auditing, visto che gli stessi governi possono agire in modo deficiente sia nella loro funzione di controllo delle ditte private legate alla salute sia nel lavoro svolto, perché tutti i cittadini abbiano pari possibilità di accesso ai benefici sanitari.

Art. 375. È auspicabile che per mantenere un sano equilibrio in questa complessa interazione, le associazioni senza fini di lucro abbiano interconnessioni in tutto il territorio della Repubblica e anche all' estero, sia per quanto riguarda la loro conformazione sia per accordi fra associazioni locali, in modo da esercitare la loro azione tanto sulle ditte del territorio nazionale quanto sulle ditte transnazionali.